



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 17 aprile 2013

NUMERO AFFARE 00891/2013

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con domanda di sospensiva, proposto dalla signora OMISSIS , per l'annullamento del provvedimento 18 dicembre 2012, emesso ai sensi del decreto ministeriale 24 settembre 2012, n. 82, con il quale è stato bandito il concorso, a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, ai sensi degli artt. 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

LA SEZIONE

Vista la relazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Direzione generale per il personale scolastico, trasmessa con nota 12 marzo 2013, prot. n. AOODGPER. 2498, con la quale viene chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto indicato;

visto il ricorso straordinario in oggetto indicato, proposto con atto notificato il 14 gennaio 2013;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Paolo La Rosa.

Premesso.

La signora OMISSIS ha partecipato al concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di personale docente nella scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, bandito con il decreto ministeriale 24 settembre 2012, n. 82, ai sensi degli artt. 399 e 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni.

Con il provvedimento impugnato la ricorrente è stata esclusa dal concorso, per avere riportato il risultato di 32,5/50 nella **prova preselettiva**.

Sostiene, la ricorrente, che la fissazione della soglia di sbarramento a **35/50**, avvenuta con atto interno al Ministero, sia illegittima a fronte della previsione legislativa che pone quale requisito per il superamento degli esami l'aver ottenuto una valutazione sufficiente, deducendo la violazione dell'art. 3 della Costituzione e del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Il Ministero si esprime per l'infondatezza del gravame proposto.

Considerato.

Nessuna delle censure sollevate è degna di pregio.

Il bando di concorso per il reclutamento del personale docente indetto con decreto ministeriale 24 settembre 2012, n. 82, prescrive che sono ammessi alla **prova** scritta i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a **35/50**, cioè un punteggio che, riportato a decimi, non sia inferiore a sette.

Rileva, la Sezione, che il decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, all'art. 400, comma 11, prevede che, in sede di valutazione delle prove scritte e grafiche "... l'attribuzione ad una **prova** di un punteggio che, riportato a decimi, sia inferiore a sei preclude la valutazione della **prova** successiva", esplicitamente riferendosi

alla valutazione delle prove scritte e grafiche, mentre, nel caso di specie, viene impugnato il punteggio riportato nella **prova preselettiva**.

L'inserimento del punteggio per il superamento della **prova** medesima, pari a **35/50**, riportato nel bando, è stato individuato, del tutto legittimamente, dall'amministrazione nell'esercizio della propria discrezionalità, in sede di definizione delle prove selettive, volte a saggiare le conoscenze dei candidati attraverso l'accertamento delle conoscenze fondamentali delle discipline previste dal bando, che precedono quelle concorsuali vere e proprie.

Al riguardo, il bando di concorso deve considerarsi quale *lex specialis* e, in quanto tale, prevalente sulla normativa generale, invocata dalla ricorrente, che si riferisce alle procedure concorsuali precedenti, nell'ambito delle quali non era previsto lo svolgimento di alcuna **prova preselettiva**, restando, altresì, insensibile alle modifiche normative sopravvenute.

In considerazione di quanto sopra argomentato, non sussiste violazione alcuna del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, né la ricorrente può invocare la violazione dell'art. 3 della Costituzione per un preteso trattamento disuguale e discriminatorio nei propri confronti. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto, restando così assorbita l'istanza cautelare.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con l'assorbimento dell'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Paolo La Rosa

IL PRESIDENTE F/F
Roberto Garofoli

IL SEGRETARIO

Cristina Manuppelli